

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di "**Execus S.P.A.**".

ARTICOLO 2

2.1 La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare la società ha per oggetto la seguente attività:

- sviluppo di software e applicazioni informatiche anche per dispositivi mobile, finalizzati a migliorare l'efficienza e la produttività nella gestione delle reti di venditori ed agenti attraverso la tracciabilità dei processi di vendita dall'individuazione del potenziale cliente alla gestione delle relazioni post-vendita (customer relation management);
- sviluppo di software e applicazioni informatiche per incrementare le vendite attraverso la connessione ed integrazione documentale dei team di vendita e marketing, fornendo in modalità on line dati, indicatori e approfondimenti tempestivi progettati per aumentare la velocità e la pertinenza delle relazioni con i potenziali clienti, anche sotto forma di cruscotti per avere immediatamente informazioni in tempo reale;
- sviluppo di tecnologie software che rientrano nell'ambito dell'accelerazione delle vendite, inclusi database per la gestione di lead di vendita, strumenti di ricerca aziendale, tecnologia di tracciamento e analisi predittiva;
- l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolto in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche online e su internet, nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile per l'esercizio di tali attività, il tutto ad esclusione della stampa di quotidiani;
- l'ideazione, la ricerca, l'esecuzione, la gestione e la consulenza in proprio e per conto terzi della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche online e su internet, nonché con qualunque procedimento e tecnologia disponibile per l'esercizio di tali attività, ivi inclusa la vendita di spazi pubblicitari, siano essi fisici e/o multimediali, di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi ed artistici in genere, la produzione e diffusione di informazioni pubbliche e commerciali, anche con l'uso di mezzi di comunicazione di massa, inclusi quelli audiovisivi, nonché lo sviluppo di programmi e la gestione di attività di relazioni pubbliche;
- lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, quali il commercio di beni nel settore dell'elettronica, la prestazione di servizi e la distribuzione online di contenuti digitali, anche mediante l'assunzione di concessioni, rappresentanze ed agenzie;
- la progettazione, la realizzazione e l'erogazione di corsi di formazione verso imprese ed enti e al personale in genere, purché non finalizzati in modo specifico all'inserimento lavorativo;
- la realizzazione e lo sviluppo di reti di affiliazione o partnership attive (franchising) in vari settori, sia a livello nazionale che all'estero.

Il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata solamente ad iscritti ad albi professionali o ad altre categorie di soggetti.

Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede legale in Milano.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie, uffici e rappresentanze in qualunque località, anche all'estero.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 La società ha un capitale sociale di nominali Euro 267.921,44 (duecentosessantasettemilanovecentoventuno virgola quarantaquattro) suddiviso in numero 7.606.654 (settemilioneisecentoseimilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 L'assemblea in data 14 giugno 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 15.000 (quindicimila), oltre sopraprezzo, per una raccolta massima prevista non superiore ad Euro 8.000.000 comprensiva di sopraprezzo (inclusa quella derivante dall'aumento di capitale a servizio della Quotazione), mediante emissione di massime 500.000 (cinquecentomila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del

valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2026 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026.

6.6. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.7 In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) compreso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

(i) di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima;

(ii) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(iii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega; e

(iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2025, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, senza che spetti e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, codice civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, da offrirsi, riservato e destinato in sottoscrizione a Sigg. Antonio Savoini, Eleonora Uccellini, Mariagrazia Abruzzese, Andrea Rosini, Angelo Cioffi, Massimo Rossi, Letizia Mansutti, Giovanna Pachi, Lorenzo Lomartire, Rocco Angelo Giannetta, Roberto Leidi, Silvia Menini e le società Safe Active Consulting S.r.l., HighWall S.A., Fiditalia S.r.l., Eurofiduciaria S.r.l., Capital Services S.r.l., Lupa S.r.l., per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi Euro 2.295.000 (duemilioniduecentonovanticinquemila), suddiviso in due tranche:

i) la prima tranche del controvalore di massimo Euro 600.000 (seicentomila) inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 419.580 (quattrocentodiciannovemilacinquecentottanta) nuove azioni ordinarie per un prezzo puntuale di emissione unitario pari ad Euro 1,43 (uno virgola quarantatre), comprensivo di sovrapprezzo, di cui Euro 0,0352 (zero virgola zerotrecentocinquantadue) a titolo di capitale sociale e la restante parte quale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2025 e liberarsi mediante unico e unitario conferimento in natura della complessiva partecipazione di nominali Euro 42.150,99 (quarantaduemilacentocinquanta virgola novantanove) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale nella società ZCA Digital S.r.l., con sede in Milano, Via Enrico Besana n. 11, con il

capitale sociale di Euro 82.649 (ottantaduemilaseicentoquarantanove) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12999370963, R.E.A. MI-2697347 (la “Prima Tranche dell’Aumento di Capitale”);

ii) la seconda tranche opzionale, scindibile, del controvalore di massimi Euro 1.695.000 (unmilione seicentonovantacinquemila) inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di ulteriori nuove azioni ordinarie per un prezzo puntuale di emissione unitario pari alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi (precedenti l’emissione), di cui Euro 0,0352 (zero virgola zero trecentocinquanta due) a titolo di capitale sociale e la restante parte quale sovrapprezzo e dato atto che il prezzo unitario minimo sarà comunque quello che risulterà essere la frazione del patrimonio netto per azione desumibile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato al momento dell’emissione ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, ultimo periodo, del Codice Civile, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2026 e liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato dai Soci della società ZCA Digital S.r.l. nei confronti della Società maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell’aggiustamento prezzo della partecipazione in ZCA Digital S.r.l. in relazione all’EBITDA al 31 dicembre 2025 di ZCA Digital S.r.l. di cui all’Accordo Quadro (la “Seconda Tranche dell’Aumento di Capitale”).

6.9 Il Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2025, a valere sulla delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all’art. 6.7 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, senza che spetti e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto e quinto comma, codice civile, riconoscendosi l’esistenza del relativo interesse sociale, da offrirsi, riservato e destinato in sottoscrizione a Sigg. Carucci Carlotta e Fischetti Azzurra, per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi Euro 201.000 (duecentounomila), suddiviso in due tranche:

i) la prima tranche del controvalore di massimo Euro 52.300,50 (cinquantaduemilatrecento virgola cinquanta) inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 34.867 (trentaquattromilaottocentosessantasette) nuove azioni ordinarie per un prezzo puntuale di emissione unitario pari ad Euro 1,50 (uno virgola cinquanta), comprensivo di sovrapprezzo, di cui Euro 0,03522 (zero virgola zero tremilacinquecentoventidue) a titolo di capitale sociale e la restante parte quale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro 30 ottobre 2025 e liberarsi mediante unico e unitario conferimento in natura della complessiva partecipazione di nominali Euro 1.785 (millesettecentottantacinque) pari al 17,85% (diciassette virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale nella società Vanilla Marketing S.r.l. (la “Prima Tranche dell’Aumento di Capitale”);

ii) la seconda tranche opzionale, scindibile, del controvalore di massimi Euro 148.699,50 (centoquarantottomilaseicentonovantanove virgola cinquanta) inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di ulteriori n. 93.133 (novantatremilacentotrentatre) nuove azioni ordinarie per un prezzo puntuale di emissione unitario pari al maggiore tra il prezzo di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) e la media dei prezzi degli ultimi sei mesi (precedenti l’emissione), di cui Euro 0,03522 (zero virgola zero tremilacinquecentoventidue) a titolo di capitale sociale e la restante parte quale sovrapprezzo e dato atto che il prezzo unitario minimo sarà comunque quello che risulterà essere la frazione del patrimonio netto per azione desumibile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato al momento dell’emissione ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, ultimo periodo, del Codice Civile, da sottoscrivere entro il 30 novembre 2026 e liberarsi in denaro mediante compensazione di parte del credito vantato dai Soci della società Vanilla Marketing S.r.l. nei confronti della Società maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell’aggiustamento prezzo della partecipazione in Vanilla Marketing S.r.l. di cui all’Accordo Quadro (la “Seconda Tranche dell’Aumento di Capitale”);

con riferimento alla Prima Tranche dell’Aumento di Capitale di condizionare l’esecuzione della delibera di aumento di capitale e quindi le sottoscrizioni e ciascun relativo conferimento, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1353 codice civile, alla condizione sospensiva costituita dal seguente evento:
(i) mancato esercizio da parte dei soci di Execus S.p.A. del diritto loro riconosciuto dall'art. 2443, ultimo comma, codice civile, che così dispone: "Entro detto termine - i.e.: trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e) di cui all'art. 2343 quater terzo comma - uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).",

ovvero, qualora la richiesta di nuova perizia fosse presentata nei termini sopra indicati, intervenuta esecuzione e consegna da parte dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 codice civile della nuova valutazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 e segg. codice civile, avente ad oggetto le partecipazioni conferite in sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui all'art. 1) che precede, dai conferenti, che confermi che il valore delle partecipazioni del capitale di Vanilla Marketing S.r.l. apportate in virtù dell'operazione in discorso non sia inferiore ad Euro 52.300,50 (cinquantaduemilatrecento virgola cinquanta).

In caso di avveramento della condizione sospensiva, l'efficacia delle sottoscrizioni della delibera di aumento di capitale decorrerà dal termine iniziale costituito dal medesimo giorno di avveramento della stessa condizione, con esclusione dell'efficacia retroattiva della condizione, comunque nel rispetto dell'art. 2436, quinto comma, codice civile e delle altre norme di legge come sopra detto, dato atto che il termine ultimo per l'avveramento della condizione è il 30 ottobre 2025 (termine indicato anche ai sensi dell'art. 2439, comma 2, codice civile, nell'osservanza dell'art. 2440, quarto comma, codice civile), inoltre approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo;

dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il rispettivo termine finale per ciascuna tranche, nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

ARTICOLO 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 8

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni

dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

8.5 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9

9.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

9.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato EURONEXT GROWTH MILAN, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

9.3 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-bis del Codice Civile, dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.4 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.5 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento per gli emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana.

9.6 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni su EGM.

11.5. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

La soglia di cui all'articolo 108, comma 1 e all'articolo 111 TUF è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90% ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi (o del minor periodo disponibile) anteriori al superamento della soglia; (b) il prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo,

nei dodici mesi anteriori al superamento della soglia. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in Svizzera, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché sulla Gazzetta Ufficiale o il "Sole 24 ore" o "Milano Finanza", "MF" o "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

12.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.4 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

12.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda del sistema di amministrazione adottato e. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

12.6 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.7 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

ARTICOLO 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

14.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente

costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

ARTICOLO 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C..

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea.

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta

la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor.

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione proveniente

dall'Euronext Growth Advisor, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine

progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 È ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea o in Svizzera.

c) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, del codice civile la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

19.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

19.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 20

20.1 La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

20.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c..

20.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

ARTICOLO 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli

utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CONTROLLO

ARTICOLO 22

22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

23.2 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.3 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 10% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.4 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

23.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23.6 I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.7 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere esponenti del genere meno rappresentato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

23.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 24.2** Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli accentrati. L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 25

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentito gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta

alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

28.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

28.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

29.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

ARTICOLO 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'Organo Amministrativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

31.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e

che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

31.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

ARTICOLO 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

*Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza della intervenuta efficacia della sottoscrizione della prima tranche dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del giorno 28 maggio 2025 di cui al verbale in pari data n. 21.086/8.215 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, iscritto al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi il 30 giugno 2025 e della definitiva chiusura per scadenza del termine dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2025 di cui al verbale in pari data n. 21.090/8219 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi in data 6 giugno 2025.
Milano, lì 31 luglio 2025.*